



Società
Italiana
di Restauro
Forestale



Parco Naturale Regionale
Dune Costiere
da Torre Canne a Torre San Leonardo

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI, STUDI E RICERCHE SUL RESTAURO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI INIZIATIVE E ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO CULTURALE

TRA

Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, con sede legale c/o Comune di Ostuni, Piazza della Libertà, 72017 Ostuni (BR), C.F. 90037060747, rappresentata dalla Presidente Annarita Angelini, nata a Fasano il 12.03.1975 in qualità di legale rappresentante debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

E

La Società Italiana di Restauro Forestale (SIRF), C.F. 90106300560 e P. IVA 02162310565 con sede legale c/o Dipartimento DAFNE, Università della Tuscia, via S. Camillo de Lellis snc, 01100 Viterbo, rappresentata dal Presidente, Bartolomeo Schirone, nato a Bari il 17/03/1953, in qualità di legale rappresentante debitamente autorizzato alla firma del presente atto.

Premesso

- che la Società Italiana di Restauro Forestale, d'ora in poi SIRF, è una società scientifica per ha per scopo statutario studi, ricerche, sperimentazione e progettazione nel campo del restauro ecologico, forestale ed ambientale,

- che la SIRF è l'unica associazione italiana che si occupa in modo specifico del restauro ambientale e per questo motivo rappresenta l'Italia all'interno della SER (Society for Ecological Restoration), la società scientifica internazionale che riunisce tutte le associazioni nazionali (una per Paese) impegnate su questa tematica.

- che la SIRF dispone di competenze scientifiche di alto livello, di notevole esperienza e di strumentazioni adeguate a svolgere attività di studio e di progettazione nel settore,

- che la SIRF è convenzionata con Federparchi per lo svolgimento di attività nel campo del restauro ambientale,

- che la SIRF riconosce nel Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, d'ora in poi PRDC, un Ente specializzato nella gestione conservativa del territorio, con cui istaurare rapporti privilegiati per attività di ricerca scientifica e progettazione nel campo del restauro ambientale;

- che il PRDC abbraccia un territorio che per la sua ubicazione e morfologia costituisce un ambiente ideale per condurre studi, ricerche, sperimentazioni e progetti inerenti al restauro e la gestione degli ambienti costieri,

- che il PRCD è impegnato per statuto nella realizzazione di interventi di restauro ambientale e di ricostituzione della originaria copertura vegetale e forestale del territorio, nel restauro funzionale e nella gestione degli ambienti umidi prospicienti la costa e nella stabilizzazione definitiva ai fini conservativi dell'ambiente dunale,
- che il PRCD è impegnato nel miglioramento dei servizi ecosistemici offerti dai predetti ambienti, attraverso tutte le iniziative utili allo scopo,
- che il PRCD è impegnato a svolgere attività di educazione e divulgazione ambientale che sia sempre aggiornata o all'avanguardia,
- che il PRCD riconosce nella SIRF un'istituzione all'avanguardia nel campo del restauro ambientale in grado di offrire le competenze necessarie ad affrontare anche gli obblighi imposti dal Regolamento UE 2024/1991 (Nature Restoration Law),

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

PRCD e SIRF concordano sull'utilità e sull'importanza di stabilire rapporti di cooperazione al fine di promuovere:

- I principi del restauro ecologico, forestale e ambientale;
- favorire l'applicazione dei principi del restauro ecologico, forestale e ambientale;
- azioni utili a contrastare il degrado ambientale;
- la gestione realmente sostenibile delle risorse ambientali;
- azioni di contrasto, su base scientifica, alle pratiche sconvenienti o illegali causa del degrado ambientale;
- il miglioramento del paesaggio agro-forestale e delle zone umide in prossimità delle coste;

PRDC e SIRF e si impegnano a collaborare congiuntamente allo sviluppo di iniziative e programmi di promozione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale mediante progetti di ricerca sui processi naturali di recupero degli ecosistemi terrestri e costieri disturbati e nell'applicazione e sperimentazione delle più attuali tecniche di restauro, nonché mediante progetti finalizzati alla realizzazione di attività, manifestazioni ed eventi.

Il PRCD e la SIRF si impegnano, altresì, a promuovere e svolgere progetti comuni in materia di restauro degli ambienti terrestri e costieri, finanziati con Fondi regionali, statali ed europei di varia natura.

Articolo 3 – Attività di monitoraggio

Coerentemente con quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, il PRCD si avvarrà del contributo scientifico e tecnico della SIRF al fine di poter predisporre proposte progettuali di intervento per il restauro le la gestione de territorio del Parco e della fascia costiera. A questo scopo La SIRF potrà delegare tecnici abilitati per i servizi di progettazione e direzione dei relativi lavori. Le attività di progettazione saranno svolte in armonico coordinamento con la Direzione del Parco e dei suoi Uffici, in coerenza con le linee di

indirizzo fornite dalla Giunta e dalla Direzione del Parco a partire tutti i progetti già svolti e di tutti i dati e le informazioni d carattere ambientale disponibili presso il Parco.

Articolo 4 – Responsabili della Convenzione

Il Responsabile della Convenzione per il PRDC è la Presidente, Arch. Annarita Angelini; per la SIRF, il Responsabile della Convenzione è il suo Presidente, Prof. Bartolomeo Schirone.

L'eventuale sostituzione del responsabile della Convenzione da parte della SIRF dovrà essere comunicata per iscritto all'Ente PRDC; il PRDC da mandato al Direttore per gli aspetti operativi della presente convenzione.

Articolo 5 – Durata

La convenzione ha la durata di 3 anni, rinnovabili, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.

Articolo 6 – Impegno finanziario

La Convenzione non ha alcun impegno finanziario per le parti.

Nel caso in cui saranno individuate attività di progettazione specifica relativi a precisi incarichi saranno di volta in volta stabiliti eventuali rimborsi e i relativi oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo individuati nell'ambito della programmazione regionale nazionale e comunitaria.

Articolo 7- normativa sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati

Le Parti si impegnano ad attuare le misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché del D.lgs. del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale.

Art. 8 - Proprietà e diffusione dei risultati

I risultati scaturenti dalle attività previste dalla convenzione resteranno di proprietà del PRDC. In ogni caso ogni forma di divulgazione e uso saranno comunicate fra le parti.

Art. 9 - Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscritte è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione senza previo accordo tra le Parti stesse.

Articolo 10 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il PRDC e la SIRF, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 11 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice civile.

Art. 12 - Disposizioni finali

Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse. In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Brindisi quale foro competente ed esclusivo.

Art. 13 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. In caso di registrazione, le spese inerenti saranno ripartite fra le parti.

Letto approvato e sottoscritto:

Viterbo, 14. 4. 2025

Ostuni, _____

Il Presidente della SIRF

La Presidente del Parco Regionale delle Dune Costiere

Prof. Bartolomeo Schirone

Arch. Annarita Angelini